

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 dicembre 2024, n. 0161/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2023, n. 057/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).**

- Articolo 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 57/2023
- Articolo 2 Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 57/2023
- Articolo 3 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 57/2023
- Articolo 4 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 57/2023
- Articolo 5 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 57/2023
- Articolo 6 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 57/2023
- Articolo 7 Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 57/2023
- Articolo 8 Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione 57/2023
- Articolo 9 Norma transitoria
- Articolo 10 Entrata in vigore

## Articolo 1

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 57/2023)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2023, n. 057/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) la parola: <<situati>> è sostituita dalla parola: <<situate>> e la parola: <<gestiti>> è sostituita dalla parola: <<gestite>>;
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
<<c) le autorità esproprianti che, ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 5, lettera d bis), della legge, realizzano l'intervento oggetto del contributo anche su foreste situate nel territorio regionale non gestite in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 della legge.>>.

## Articolo 2

*(Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 57/2023)*

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 57/2023 dopo le parole: <<al comma 2>> sono aggiunte le parole: <<, eccetto gli interventi realizzati da autorità esproprianti su foreste non pianificate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c),>>.

## Articolo 3

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 57/2023)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 57/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
<< b) le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere di cui all'articolo 4 in base a quanto stabilito dall'allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), ivi compresi gli incentivi previsti dall'articolo 45 del d. lgs. 36/2023 e comunque fino a un limite complessivo del 10 per cento dell'importo dei lavori;>>;
- b) alla lettera d) dopo le parole: <<procedure di esproprio>> sono inserite le parole: <<nel limite complessivo del 10 per cento dell'importo dei lavori>>.

## Articolo 4

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 57/2023)*

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 57/2023 le parole: <<, compresi i>> sono sostituite dalle parole: <<e dei>>.

2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 57/2023 è sostituito dal seguente:

<<4. Il costo minimo ammissibile di ciascuna domanda di contributo è 50.000,00 euro. Il costo massimo ammissibile di ciascuna domanda di contributo è 300.000,00 euro per asse viario per beneficiario, nel limite del costo massimo ammissibile di 500.000,00 euro per beneficiario. Ai fini del presente regolamento, per asse viario si intende un tracciato stradale continuo che collega due località, comprensivo di eventuali tracciati secondari minori che dipartono da esso.>>.

## Articolo 5

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 57/2023)*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 57/2023 è sostituito dal seguente:

<<1. I richiedenti presentano domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, all'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito denominato Ispettorato, dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC dell'Ispettorato. La data e l'ora di presentazione della domanda sono certificate dal file generato dal sistema di protocollazione informatica contenente le informazioni relative alla spedizione del messaggio PEC.>>.

2. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 57/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<< a) il progetto di fattibilità tecnico-economica o esecutivo degli interventi previsti, comprensivo di tracciato digitale dell'infrastruttura, redatto da un tecnico abilitato, coerente con le Direttive tecniche, contenente la documentazione prevista dall'articolo 41 del d.lgs. 36/2023, eventualmente integrata, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, da un'analisi dei prezzi; nel caso in cui il progetto riguardi diverse tipologie di intervento tra quelle indicate dall'articolo 4, comma 2 il computo metrico estimativo dovrà essere articolato per tipologia di intervento;>>;

b) alla lettera f) la parola: <<definitivi>> è sostituita dalle parole: <<di fattibilità tecnico-economica>>;

c) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

<< h bis) copia dell'atto di aggregazione delle imprese nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);

h ter) copia del contratto pluriennale di affitto, concessione o comodato per la gestione di superfici forestali che, alla data della domanda di contributo, abbia una valenza temporale di almeno 5 anni, nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).>>.

## Articolo 6

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 57/2023)*

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 57/2023 è sostituita dalla seguente:  
<< e) quadro di raffronto comprensivo del tracciato digitale definitivo dell'infrastruttura, nel caso di modifiche degli interventi finanziati. >>.

#### Articolo 7

*(Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 57/2023)*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 57/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
<< b) certificare, aderendo ad uno dei protocolli per la gestione forestale sostenibile, le proprietà forestali pianificate interessate dalle infrastrutture viarie oggetto del contributo entro la data di presentazione della domanda di liquidazione del saldo;>>;
- b) alla lettera c) le parole: <<un anno dalla>> sono sostituite dalla parola: <<la>>.

#### Articolo 8

*(Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione 57/2023)*

1. Alla lettera d) dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 57/2023 la parola: <<definitivo>> è sostituita dalle parole: <<di fattibilità tecnico-economica>>.

#### Articolo 9

*(Norma transitoria)*

1. Ai procedimenti relativi ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il D.P.Reg. 57/2023.

#### Articolo 10

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.